D.A. n. 2674/1.S DEL 07/10/2025 PALERMO

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970 n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;

Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269 di attuazione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;

Vista la L.R. 5 agosto 1982, n. 97 recante "*Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti*";

Visto l'art. 15 della superiore L.R. 5 agosto 1982, n. 97 che, in quanto compatibili, opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;

Visto l'art. 7 della L.R. 18 aprile 1989, n. 8 recante *"Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia"*;

Visto il D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 recante *"Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L 15 marzo 1997, n. 59"*;

Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1999, n. 496, recante *"Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore"*;

Visto l'art. 19 della L. 5 marzo 2001, n. 57 recante *"Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti"*;

Visto in particolare il comma 2 del superiore art. 19 che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art. 19;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001 recante *"Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti"* emanato in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. 5 marzo 2001, n. 57;

Visto l'art. 33 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 recante *"Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti"*;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 55, della succitata legge n. 239, con il quale si dispone che *"Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7"*;

Vista la l. r. 28 dicembre 2004, n. 17, recante *"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005";*

Visto, in particolare, l'art. 4 della superiore l. r. 28 dicembre 2004, n. 17 recante disposizioni sugli *"Impianti autostradali di distribuzione carburanti"*;

Visto l'art. 83*bis* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante "*Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi*";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 2 del 7 gennaio 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 23 gennaio 2009, con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è stato adeguato il decreto dell'Assessore per l'industria n. 45 del 12 giugno 2003 con le nuove disposizioni sugli impianti autostradali di distribuzione carburanti;

Visto l'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "*Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti*";

Vista la l.r. 17 marzo 2016, n. 3, e ss.mm.ii., "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 49, rubricato "*Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti.",* con il quale il legislatore regionale ha inteso delegare l'Assessore regionale per le attività produttive a emanare le disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia di distribuzione di carburanti;

Visto l'art. 49, comma 6, della l. r. 17 marzo 2016, n. 3 che, nella materia degli oli minerali e dei carburanti, stabilisce che *"per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali*";

Vista la Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2025-2027";

Vista la Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On. Edmondo Tamajo è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato alle Attività Produttive;

Visti la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 14/02/2025 ed il conseguente Decreto del Presidente della Regione n. 722 del 17/02/2025, con i quali è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive;

Visti il D.D.G. n. 1533/Dir del 28/08/2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Grosso l'incarico di dirigente del Servizio I.S "Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi" con decorrenza dal 25/08/2023;

Visto il Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE;

Visto il Decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, "*Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi*", ed in particolare l'articolo 18, rubricato "*Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradali*", il quale, al comma 1, prescrive. nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale di impianti di distribuzione carburanti esistenti, l'obbligo della realizzazione di infrastrutture di rifornimento di GNC o GNL, disponendo inoltre che *" Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 6, lettere a) , b) e c) , le regioni con densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, indicata in prima applicazione nella tabella III della sezione D dell'allegato III, prevedono l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL."* ;

Visto il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii., emanato in attuazione di quanto disposto dal precitato articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto, nello specifico, l'articolo 9 del predetto Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016, così come modificato dal D.A. n. 2199 del 06/08/2025, con il quale è stato prescritto che *"1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione, nonché la ristrutturazione totale degli impianti esistenti devono prevedere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, almeno un punto di ricarica elettrica di potenza pari o superiore a 50 kW.".;*

Considerato che il D.A. n. 2199 del 06/08/2025 è stato emanato alla luce della mutata legislazione eurounitaria di riferimento con la contestuale abrogazione espressa, per mezzo del già citato Regolamento, della Direttiva 2014/94/UE che disciplinava precedentemente la materia, tenuto conto altresì dei pareri resi

dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana in data 01/10/2024, prot. n. l5795/066.11.24., dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (nota prot. n. 71812 del 27 giugno 2025, Affare legale 2206/25);

Considerato che , nelle more della definizione del nuovo Quadro Strategico Nazionale di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2023/1804, permane l'obbligo dell'installazione del GPL ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18 del D.Lgs. 257/2016, dato che la densità dei distributori di GPL per 100 kmq nella regione siciliana è attualmente ancora sotto la media nazionale così come indicata nell'allegato III del Quadro Strategico Nazionale in vigore;

Ritenuto, pertanto, in osservanza dell'art. 18 del Decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, nella parte in cui prevede l'obbligo di impianti di distribuzione GPL nelle regioni con densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, di dover perseguire la diffusione degli impianti almeno sino al raggiungimento della media nazionale;

Ritenuto dunque di dover adeguare in tal senso la disciplina regionale e pertanto di modificare l'articolo 9 del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016, così come modificato dal D.A. n. 2199 del 06/08/2025;

D E C R E T A

Art.1

1. Per le motivazioni esposte in preambolo, l'articolo 9 del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e successive modifiche ed integrazioni è così interamente sostituito:

"Art. 9
Obblighi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione, nonché la ristrutturazione totale degli impianti esistenti debbono prevedere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, le seguenti infrastrutture:

a) rifornimento di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (G.P.L.) anche in esclusiva modalità self service.

b) almeno un punto di ricarica elettrica di potenza di uscita singola pari o superiore a 75 kW.

2. Esclusivamente in caso di ristrutturazione totale degli impianti esistenti (ai sensi dell'art. 11 del D.A. 1947/2016), l'obbligo del gas di petrolio liquefatto per autotrazione (G.P.L.) di cui al comma 1. lett. a) si applica, fatta salva la sussistenza della seguente impossibilità tecnica, fatta valere dai titolari degli impianti di distribuzione:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio.

3. L'obbligo del gas di petrolio liquefatto per autotrazione (G.P.L.) di cui al comma 1. lett. a) permane fino a quando la densità media degli impianti dotati di GPL (espressa in numero di impianti ogni 100 kmq) risulti inferiore alla media nazionale.

4. Non sono soggetti all'obbligo di installazione di infrastrutture di rifornimento di GPL di cui al comma 1, lett. a) gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle seguenti aree svantaggiate:

a) Comuni privi di impianti di distribuzione di carburante;

b) Comuni ubicati nelle isole minori.

5. Gli impianti di cui al precedente comma 4 dovranno dotarsi di colonnina di ricarica elettrica con almeno un punto di ricarica elettrica di potenza di uscita singola pari o superiore a 50 kW.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle istanze di parte presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

2. Sono fatte salve le istanze di parte pervenute in data antecedente all'entrata in vigore del presente Decreto, purché complete della documentazione e dei relativi pareri endoprocedimentali previsti dalla normativa di settore.

Art. 3

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

L'ASSESSORE
On.le Edmondo Tamajo

Documento firmato da:
EDMONDO TAMAJO
06.10.2025 16:00:16 UTC